

Deliberazione del Consiglio regionale 17 marzo 2015, n. 60 – 10487

Ulteriore modifica al Piano triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo studio e libera scelta educativa per gli anni 2012 – 2014 approvato con DCR 28 dicembre 2011, n. 142 – 50340 e modificato con DCR 11 novembre 2014, n. 14 – 36707.

(omissis)

Tale deliberazione, nel testo che segue, è posta in votazione: il Consiglio approva.

Il Consiglio regionale

vista la legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa) ed in particolare gli articoli 12 e 27;

vista la deliberazione del Consiglio regionale 28 dicembre 2011, n. 142-50340 (L.R. 28/2007, art. 27. Piano triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo studio e libera scelta educativa per gli anni 2012-2014), con cui sono state modificate le fasce di situazione reddituale del nucleo familiare per poter avere accesso agli assegni ed in particolare è stato elevato l'importo massimo da euro 32.000,00, come previsto dal precedente Piano triennale relativo agli anni 2009-2011 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 23 dicembre 2008, n. 233-55520, a euro 40.000,00;

vista la deliberazione del Consiglio regionale 11 novembre 2014, n. 14-36707 con la quale è stato modificato il capitolo "Assegni di studio" dell'allegato 1 al suddetto "Piano triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo studio e libera scelta educativa per gli anni 2012-2014", rimodulando le fasce di reddito per accedervi e definita una soglia massima della situazione reddituale pari a euro 26.000,00;

considerato che i sottocapitoli "I. Iscrizione e frequenza (articolo 12 comma 1 lettera a)" e "II. Libri di testo, attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa, trasporti (articolo 12 comma 1 lettera b)" del capitolo "Assegni di studio" dell'allegato 1 del Piano triennale prevedono che i comuni svolgano la raccolta e la relativa istruttoria delle domande entro novanta giorni dalla scadenza del bando;

considerata la richiesta di proroga per la conclusione dell'istruttoria delle domande e per l'inoltro degli esiti alla Regione pervenuta alla Giunta regionale dalla Città di Torino;

considerata altresì la complessità dell'istruttoria attribuita ai comuni sede di autonomia scolastica nonché la tempistica con cui si è reso disponibile l'applicativo necessario per l'avvio dell'istruttoria stessa;

ritenuto pertanto opportuno disporre una proroga dei termini previsti per la consegna alla Regione, da parte dei comuni, delle domande pervenute;

vista la deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 2015, n. 30-1127 e preso atto delle motivazioni in essa addotte;

acquisito il parere della VI commissione consiliare permanente espresso a maggioranza in data 4 marzo 2015,

delibera

1. di modificare il capitolo “Assegni di studio” nei sottocapitoli “I.Iscrizione e frequenza (articolo 12 comma 1 lettera a)” e “II.Libri di testo, attività integrative previste dai piani dell’offerta formativa, trasporti (articolo 12 comma 1 lettera b)” della deliberazione del Consiglio regionale 28 dicembre 2011, n. 142-50340 come modificata dalla deliberazione del Consiglio regionale 11 novembre 2014, n. 14-36707, sostituendo, in entrambi i sottocapitoli, al paragrafo “Ai sensi dell’articolo 31, lettera c), punto 4, la raccolta delle domande e la relativa istruttoria sono di competenza dei comuni sede di autonomia scolastica. I comuni, entro il termine di novanta giorni dalla scadenza del bando, consegnano alla Regione le domande pervenute” le parole “novanta giorni” con le parole “centocinquanta giorni”;

2. di dare atto che il testo dei sottocapitoli, di cui al punto 1 del dispositivo, coordinato con le modifiche introdotte dalla presente deliberazione è contenuto nell’allegato A, che costituisce parte integrante della stessa.

Allegato A

Testo coordinato dei sottocapitoli “I. Iscrizione e frequenza (articolo 12, comma 1, lettera a)” e “II. Libri di testo, attività integrative previste dai piani dell’offerta formativa, trasporti (articolo 12, comma 1, lettera b)” del Capitolo “Assegni di studio” della deliberazione del Consiglio regionale 28 dicembre 2011, n. 142-50340.

ASSEGNI DI STUDIO

(...)

I ISCRIZIONE E FREQUENZA (ARTICOLO 12, COMMA 1, LETTERA A)

(...)

Definizione dei criteri

(...)

Ai sensi dell’articolo 31, lettera c), punto 4, la raccolta delle domande e la relativa istruttoria sono di competenza dei comuni sede di autonomia scolastica. I comuni, entro il termine di centocinquanta giorni dalla scadenza del bando, consegnano alla Regione le domande pervenute.

(...)

II LIBRI DI TESTO, ATTIVITÀ INTEGRATIVE PREVISTE DAI PIANI DELL’OFFERTA FORMATIVA, TRASPORTI (ARTICOLO 12, COMMA 1, LETTERA B)

(...)

Definizione dei criteri

(...)

Ai sensi dell’articolo 31, lettera c), punto 4, la raccolta delle domande e la relativa istruttoria sono di competenza dei comuni sede di autonomia scolastica. I comuni, entro il termine di centocinquanta giorni dalla scadenza del bando, consegnano alla Regione le domande pervenute.

(...)